



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	560
Data di Arrivo		Data di Partenza	02/02/2021
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria

Ai	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	Indirizzi pec ordini

Ai	Presidenti di Federazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	Indirizzi pec federazioni

Agli	Iscritti aderenti Polizza collettiva
------	---

e p.c. Ai	Consiglieri Nazionali
E_mail	Loro indirizzi mail

Circolare	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
		AAIE	AA5A8	3	2021	MC GB
Oggetto:	RC Professionale – art 119, Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in L 77/2020 – III INFORMATIVA.					

Gentili colleghe/Egregi colleghi,

Come già comunicato con la circolari 35 e 63 del 2020, anche alla luce delle ultime precisazioni del legislatore, l'obbligo di copertura assicurativa per i tecnici abilitati all'attività di Asseverazione EcoBonus e SismaBonus previsto dall'art 119 del **Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in L 77/2020** deve prevedere una copertura con massimale dedicato e "adeguato" al numero delle attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.

Infatti l'emendamento inserito nella legge di bilancio che si riporta di seguito, conferma la indicazione già data che non sia sufficiente l'esistenza di una polizza di Responsabilità Civile Professionale per danni derivanti dallo svolgimento di tutta l'attività esercitata (nella fattispecie la copertura sottoscritta con l'adesione alla polizza collettiva), ma che sia necessaria una copertura con massimale dedicato

Emendamento Legge di bilancio all'art 119 come 14 **Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in L 77/2020**

q) al comma 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, SPECIFICO per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, DA INTEGRARE a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività

e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a) »;

Pertanto è da ritenersi non adeguata e conforme ai disposti di legge la semplice e sola sottoscrizione della copertura prestata dalla polizza collettiva CONAF ma occorre sottoscrivere una polizza dedicata.

L'assicuratore della polizza collettiva ha deciso però di non sottoscrivere la copertura dedicata RC ASSEVERATORE nelle modalità previste dalla normativa ed ha confermato che non gli è possibile in alcun modo integrare la propria offerta per soddisfare anche questa necessità degli iscritti.

Occorre pertanto rivolgere lo sguardo al mercato che ad oggi offre due soluzioni di copertura:

- Per tutta l'attività di asseverazione svolta dal tecnico (con massimali fino a 3.000.000 euro e oltre con trattative riservate alla compagnia)
- per singola opera/asseverazione.

Riguardo all'adeguatezza del massimale si ricorda che ai sensi dell'All.1 al Decreto Ministeriale "Requisiti" del 6 agosto 2020 (GU 5/1072020) il massimale deve coprire tutti gli importi lavori asseverati per i quali è stata prestata dichiarazione di copertura all'ENEA.

Inoltre, in funzione della tempistica dei controlli sull'attività svolta da ADR ed ENEA, si consiglia di prediligere prodotti che garantiscano la postuma alla cessazione del contratto pari a 10 anni, per scongiurare l'inadeguatezza delle polizze.

Al fine di venire incontro alle esigenze assicurative dei colleghi, abbiamo sollecitato AON, nostro consulente per la gestione della Polizza Collettiva, a ricercare sul mercato assicurativo le soluzioni migliori per tale tipologia di copertura che si è resa disponibile ad un servizio di consulenza e preventivazione per questa particolare e nuova necessità.

Per ottenere un preventivo è necessario entrare sul portale dedicato ONEAFFINITY alla pagina: www.professionitecniche.oneaffinity.aon.it, nella sezione specifica di RC Asseveratore; dopo aver eseguito la registrazione, scaricare il questionario in PDF editabile da restituire all'indirizzo ecobonus@aon.it completo di tutte le firme. Entro 2 giorni lavorativi arriverà il preventivo.

Per ogni necessità o informazioni specifiche rivolgersi direttamente ai seguenti recapiti telefonici: Customer care 02.87232391 da Lunedì al Venerdì 09.30-13.30 e 14.30-18.30, ecobonus@aon.it.

Cordialmente.

F.to Il Vicepresidente

Marcella Cipriani, *Dottore Agronomo*



F.to Il Presidente

Sabrina Diamanti, *Dottore Forestale*

F.to Il Consigliere

Gianluca Buemi, *Dottore Agronomo*

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it